

Legge federale sui politecnici federali (Legge sui PF)

Modifica del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2010¹,
decreta:

I

La legge del 4 ottobre 1991² sui PF è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 63a capoverso 1 e 64 capoverso 3 della Costituzione federale³;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 1987⁴,

Titolo prima dell'art. 40f

Sezione 3b: Disposizioni transitorie per il 2012

Art. 40f Limite di spesa secondo l'articolo 34b

¹ In deroga all'articolo 34b capoverso 2, per il 2012 l'Assemblea federale proroga di un anno il limite di spesa per gli anni 2008–2011.

² Il limite di spesa è aumentato in funzione del mandato di prestazioni.

Art. 40g Mandato di prestazioni secondo l'articolo 33

¹ Il mandato di prestazioni secondo l'articolo 33 per gli anni 2008–2011 è prorogato di un anno ed è valido anche per il 2012.

² Può essere modificato e completato.

³ Gli accordi sugli obiettivi conclusi dal Consiglio dei PF con i PF e gli istituti di ricerca per gli anni 2008–2011 in virtù dell'articolo 33a sono validi anche per il 2012. Il Consiglio dei PF può completarli.

¹ FF 2011 689

² RS 414.110

³ RS 101

⁴ FF 1988 I 565

Art. 40h Nomina del Consiglio dei PF secondo l'articolo 24

In deroga all'articolo 24 capoverso 1, il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio dei PF per un periodo di cinque anni, con effetto dal 1° gennaio 2012.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 giugno 2011⁵

Termine di referendum: 6 ottobre 2011

⁵ FF 2011 4351